AGENZIA
DELLE ENTRATE
Milano DP I
22/11/2024
N.ro. 89628
Serie 1T
Esatti € 200,00

N. 5966 di repertorio N. 4939 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di novembre.

21 novembre 2024

In Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2.

Avanti a me Avv. **Diego Apostolo** notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

alla presenza dei signori:

-- **TACCHINI Valerio Giovanni Michele**, nato a il giorno , domiciliato in

-- **TEMPESTA Stefano,** nato a il giorno , domiciliato in ;

testimoni idonei ai sensi di legge, come mi confermano,

è comparsa

-- **TOFFOLI Elisa**, nata a il giorno , residente a , in , codice fiscale , cittadina italiana, (d'ora innanzi la "**Fondatrice**").

E' altresì presente

ai soli fini di cui infra, il dott. **MY Luigi Giuseppe**, nato a il giorno , residente a , in , codice fiscale , cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, alla continua presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

=Consenso, denominazione e sede=

È costituita per volontà di **TOFFOLI Elisa** una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE LOTUS ETS"

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) e dal Codice Civile.

La Fondazione ha sede in **Milano**, in via **Fontana** n. **25**, all'indirizzo determinato con delibera o determina dell'Organo Amministrativo, e pubblicizzato nelle forme di legge. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

=Durata=

La Fondazione ha durata indeterminata.

=Scopo e oggetto=

La Fondazione nasce con l'obbiettivo di migliorare la salute del pianeta, degli esseri umani e di tutti gli esseri viventi e degli ecosistemi che lo abitano poiché tutto è interconnesso.

La Fondazione si impegna a sostenere progetti e attività, svolte su territorio nazionale e internazionale, che promuovano un cambio di paradigma dall'antropocentrismo dominante a un approccio ecocentrico, che preservi la

sostenibilità della vita di tutti, esseri viventi ed ecosistemi, e che ne riconosca il valore e i diritti a esistere, a prosperare e a evolvere.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:
lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017), definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Nei limiti

sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Fondatore su proposta dell'Organo di amministrazione.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

=Organo di amministrazione=

A costituire il primo Organo di Amministrazione, a composizione monocratica, viene designata quale Amministratrice Unica, la signora **TOFFOLI Elisa** (sopra generalizzata) la quale, presente, accetta.
Al nominato organo amministrativo sono conferiti tutti i poteri di gestione della Fondazione.
Il tutto, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e ss dell'allegato testo di statuto.

=Organo di controllo e di revisione=

La Fondatrice nomina, come primo Organo di Controllo in composizione monocratica, un revisore in persona del dott. **MY Luigi Giuseppe**, (sopra generalizzato), iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano al n. 11481, sez. A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 11481 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 31-bis del 21 aprile 1995 serie speciale, il quale, presente, accetta.
La durata e le competenze dell'Organo di controllo sono previste e disciplinate dall'art. 11 (undici) dell'allegato statuto.

=Patrimonio e fondo di dotazione=

La Fondatrice conferisce nella Fondazione la somma complessiva di Euro destinata al fondo di garanzia, a mezzo bonifico bancario effettuato tramite la banca in data 18 novembre 2024, C.R.O. n. .

(somme e valori)

Il versamento di cui sopra è stato eseguito sul conto corrente dedicato intestato allo Studio Notarile Associato Diego Apostolo - Valerio Tacchini, ai sensi dell'art. 1, co. 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147 con conseguente annotazione nel registro somme e valori al n. 462 (quattrocentosessantadue) con l'incarico di svincolare detta somma, sul conto corrente della fondazione di nuova costituzione una volta avvenuta l'iscrizione della fondazione stessa presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Lo svincolo delle somme avverrà entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Fondatrice delle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla Fondazione.
L'attribuzione patrimoniale di cui sopra è finalizzata al riconoscimento della Fondazione come persona giuridica.
La Fondatrice conferma che il fondo patrimoniale di garanzia della Fondazione viene determinato in euro , fondo indisponibile e vincolato ai fini della gestione delle attività della fondazione, a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, che sarà costituito mediante apposito deposito bancario.

=Esercizi=

Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.
Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

=Statuto=

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto, che - approvato dalla comparente articolo per articolo e nella sua integrità - si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

=Disposizioni finali=

L'Amministratrice qui nominata della Fondazione, viene espressamente delegata a compiere ogni formalità ed a svolgere le pratiche tutte occorrenti per il riconoscimento dell'Ente ai fini del perseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, con facoltà pure di compiere tutti gli occorrenti adempimenti per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore elaborando ogni documento e svolgendo qualsiasi attività si rendesse necessaria, utile od opportuna, con facoltà pure di apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle eventuali soppressioni, modifiche ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

=Spese e imposte=

Imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondatrice. Al riguardo, si richiedono espressamente i benefici fiscali di cui all'art. 82 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).
La comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto.
Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su quattro facciate di due fogli, ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alla comparente, la quale da me richiesto lo approva e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e quarantacinque circa.
F.to Elisa TOFFOLI
F.to Luigi Giuseppe MY
F.to Stefano Tempesta
F.to Valerio Giovanni Michele Tacchini
F.to Diego Apostolo Notaio

Allegato **"A"** al n. 5966/4939 di Repertorio

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LOTUS ETS"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita per volontà di **Elisa Toffoli** una Fondazione denominata:

"**FONDAZIONE LOTUS ETS**"

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017 e s.m.i.) e dal Codice Civile.

La Fondazione ha sede in Milano, in via Fontana n. 25, all'indirizzo determinato con delibera o determina dell'Organo Amministrativo, e pubblicizzato nelle forme di legge. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La Fondazione ha durata indeterminata.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Scopo e oggetto

La Fondazione nasce con l'obbiettivo di migliorare la salute del pianeta, degli esseri umani e di tutti gli esseri viventi e degli ecosistemi che lo abitano poiché tutto è interconnesso.

La Fondazione si impegna a sostenere progetti e attività, svolte su territorio nazionale e internazionale, che promuovano un cambio di paradigma dall'antropocentrismo dominante a un approccio ecocentrico, che preservi la sostenibilità della vita di tutti, esseri viventi ed ecosistemi, e che ne riconosca il valore e i diritti a esistere, a prosperare e a evolvere.

La Fondazione nasce con l'obbiettivo di migliorare la salute del pianeta, degli esseri umani e di tutti gli esseri viventi e degli ecosistemi che lo abitano poiché tutto è interconnesso.

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017), definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Fondatore su proposta dell'Organo di amministrazione.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3
Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi degli artt. 16 e 17 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché della normativa tempo per tempo applicabile, di volontari e lavoratori dipendenti.

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:
-- a) dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad **Euro** , e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante redditi derivanti dal patrimonio, entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
-- b) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 5

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti di legge, può costituire, tramite delibera o determina, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. Si applicano gli artt. 30 co. 4 e 31 co. 3 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 6

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria o sia facoltativamente prevista.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 7

Organo di Amministrazione

La fondazione è amministrata, alternativamente, in base a quanto deciso in sede di nomina (che ne fissa il numero dei membri e le modalità di esercizio del potere di amministrazione), da:

a) un Amministratore Unico;

b) un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette);

c) una pluralità di Amministratori, i cui componenti potranno operare in via congiunta e/o disgiunta, applicandosi, in tali casi, gli artt. 2257 e 2258 cod. civ..

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. del Codice Civile;

b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché' a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite od onerose a scelta del Fondatore, salvi sempre i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso, e le inderogabili norme di legge.

Art. 8
Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 9
Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica 3 (tre) anni salvo rinnovo;

b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale
d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.
Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo Amministrativo è generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.
L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.
Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamene previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. **9** devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11

Organo di controllo e revisore legale

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
Nel caso di Organo di controllo collegiale, questo è formato secondo quanto previsto all'atto di nomina da un collegio composto di 3 (tre) membri effettivi, a uno dei quali l'Organo Amministrativo attribuisce la carica di Presidente.
L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente.
I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo Amministrativo. Ai componenti dell'Organo di

Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
Nei casi previsti dalla legge il Fondatore nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.
La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.
Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.
L'Organo di controllo può esercitare la revisione legale e, in tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Le cariche dei membri dell'Organo di Controllo e/o di Revisione sono onerose, salvi sempre i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso, e le inderogabili norme di legge.

Art. 12
Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Art. 13
Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'Organo di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 14

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.
Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 15

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.
La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 e 10 del presente statuto.

Art. 16

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 17

Adunanze audio/video e full audio/video conference

Nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, le adunanze degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali

deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolarne lo svolgimento, constare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che sia consentito agli intervenuti formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
Sempre nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, le adunanze degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi, altresì, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (in full audio/video conference) omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e, quindi, potendo il Presidente e il Segretario anche non essere presenti nel medesimo luogo. Le decisioni, in ogni caso, devono constare da verbale formato e sottoscritto, anche successivamente, dal Presidente e dal Segretario, se nominato, e, se richiesto dalla legge, dal Notaio.

Art. 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.
F.to Elisa TOFFOLI
F.to Luigi Giuseppe MY
F.to Stefano Tempesta
F.to Valerio Giovanni Michele Tacchini
F.to Diego Apostolo Notaio

certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68 – ter,
legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Avv. Diego Apostolo, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 15 febbraio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".
Milano, Largo Guido Donegani n. 2, il giorno dieci dicembre duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal notaio Avv. Diego Apostolo



Firmato digitalmente da
DIEGO APOSTOLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154